

Varese, 21 febbraio 2020

Circolare n. 4/2020

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su alcuni adempimenti e novità in materia fiscale ed amministrativa.

WELFARE AZIENDALE

Forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento di beni e servizi oggetto di welfare aziendale

La norma di riferimento in tema di *welfare* aziendale stabilisce che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani di *welfare* aziendale può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano. L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dei piani di *welfare* aziendale a un'impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di *welfare* sia del trasferimento dei *voucher* ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l'acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell'emissione del *voucher*; la mandataria a sua volta "ribalta" l'operazione sul datore di lavoro: nella risposta all'interpello sono forniti chiarimenti anche in merito al trattamento Iva delle operazioni menzionate.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.10, 23/01/2020)

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e,

quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il giorno 29 febbraio).

La stampa “cartacea” dei registri contabili dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuto su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 1° gennaio 2018 –31 dicembre 2018
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.

Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
---	---	------------------------------------

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro **il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

➔ va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell'Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d'affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019. Vediamo nel dettaglio le recenti novità.

Il ricorso volontario alla fattura in luogo della trasmissione dei corrispettivi

Nel corso della recente manifestazione organizzata dal quotidiano il Sole 24 Ore (Telefisco 2020) l'Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2020 ha confermato la possibilità – per la verità già ammessa con la precedente risposta a interpello n. 149/2019 - di poter "evitare" i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura.

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all'utilizzo della fattura elettronica), potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti "minimi" o "forfettari" che come è noto possono ancora emettere fattura in modalità cartacea, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del

registratore telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Peraltro, in virtù dell'innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria.

Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema si aveva il dubbio se l'emissione/trasmissione della fattura dovesse essere "contestuale" e cioè avvenire nel giorno stesso dell'avvenuta esecuzione dell'operazione oppure se, si potesse anche in questo caso applicare il termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione previsto dal comma 4 dell'articolo 21, Decreto Iva. L'Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest'ultima soluzione.

Soggetti obbligati dal 1° luglio 2019: comunicazioni per l'avviso spontaneo dei contribuenti

In questi giorni l'Agenzia delle entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l'adempimento spontaneo dei contribuenti Iva che, sulla base dei controlli effettuati, potrebbero non aver ottemperato all'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019. In particolare le comunicazioni fanno riferimento agli invii dei dati dei corrispettivi riferiti periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 2019 e le anomalie risultano verificate sulla base dei controlli effettuati sulla dichiarazione annuale Iva 2019 per l'anno 2018, con particolare riferimento ai dati dichiarati nei quadri VE (operazioni attive) e VT (dettaglio delle operazioni verso privati).

Con detti riscontri, che determinano di fatto mere "supposizioni", l'Agenzia informa quei contribuenti che, pur avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (dato ricavabile dal quadro VT) e avendo realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro (dato desumibile dal quadro VE), non hanno trasmesso alla data del 31 dicembre 2019 i dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di effettivo riscontro delle anomalie le citate comunicazioni richiedono al contribuente di verificare ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ed effettuando il versamento delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (che richiamano quelle previste dall'articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997), riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso.

Qualora invece il soggetto passivo Iva riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi (ad esempio perché ha deciso volontariamente di certificare le operazioni mediante

emissione di fattura), le citate comunicazioni dell’Agenzia precisano che il contribuente si debba comunque attivare per segnalare il fatto utilizzando il canale di assistenza “CIVIS”.

Con una nota pubblicata lo scorso 31 gennaio il Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili (Cndcec) ha richiesto alla stessa Agenzia di pubblicare un comunicato stampa per rassicurare gli operatori circa la possibilità di non fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie.

Le indicazioni di prassi

Vediamo, infine, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i chiarimenti che la stessa Agenzia ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte dai contribuenti (si fa pertanto seguito ai chiarimenti già comunicati con la precedente informativa di gennaio).

Risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020	Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all’articolo 74- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l’esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile
Risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020	Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l’esigibilità (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura “immediata” (da emettere trasmettere nei 12 gg. da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito all’obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei Ddt). L’Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea
Risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020	Confermato l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, <i>photoplay</i> , etc.) in quanto rientranti

	nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019
Risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020	Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l'Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione di 12 gg. previsto dal comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato secondo le regole previste dall'articolo 6 del medesimo Decreto Iva
Risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020	Con riferimento alle fatture cosiddette "tax free" emesse nei confronti di privati consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente trasmesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all'emissione del documento commerciale in quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi. Laddove comunque l'esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l'Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura <i>tax free</i> sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione

APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D'ACCONTO

Capita sovente che talune aziende, anziché realizzare in proprio determinati lavori, si avvalgano della collaborazione di soggetti terzi, talvolta anche violando il divieto di prestito di manodopera. In tali situazioni, il committente si avvale della manodopera assunta dall'esecutore che, per svariati motivi, potrebbe non versare le ritenute sul reddito di lavoro dipendente. Molto spesso, tale fenomeno diviene la "regola" in quanto il denaro corrispondente alle trattenute rimane nella disponibilità del datore di lavoro, a compensazione di un margine economico assente. Per arginare il fenomeno, è stato introdotto un complesso meccanismo di controlli e responsabilità, che trova applicazione (salvo differimenti) a decorrere dal 2020.

La situazione evocata dalla norma

I soggetti sostituti di imposta (imprese, professionisti, condomini, enti pubblici, etc.) - residenti nello Stato che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a

200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è, dunque, effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (probabilmente per scongiurare possibili tentazioni di compensare crediti non esistenti). La norma, poi, aggiunge che è vietata la compensazione dei contributi Inps e Inail relativi ai dipendenti impegnati nei contratti sopra richiamati.

Per meglio comprendere, dunque, le nuove cautele scattano qualora vi sia l'affidamento di opere e servizi a imprese, di importo superiore a 200.000 euro annui, con particolari caratteristiche.

In merito all'importo, segnaliamo che:

- rileva l'ammontare del contratto per l'anno in corso, anche se stipulato negli anni precedenti;
- nel caso di stipula (tra i medesimi soggetti) di più contratti nel corso del medesimo anno, la verifica del superamento del limite va effettuato sulla sommatoria. Così, se nel corso del 2020 si stipulasse tra A e B un contratto di affidamento di servizi di 100.000 euro (sotto soglia), seguito – nel medesimo anno – dalla stipula di un ulteriore contratto di 150.000 euro, il limite sarebbe superato e, per conseguenza, da tale momento dovranno essere applicati i controlli oltre descritti.

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato);
- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente;
- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo.

La tipologia contrattuale specifica, inoltre, appare del tutto irrilevante, nonostante la norma citi esplicitamente le più frequenti forme di appalto, subappalto, affidamento di lavoro ai consorziati; si tratta solamente di esemplificazioni che non hanno alcun valore esaustivo.

Del tutto irrilevante, inoltre, è anche il settore economico di appartenenza dell'esecutore dei lavori, non essendo richiesta alcuna affinità o riconducibilità a quello del committente.

Gli obblighi di *disclosure* e di controllo

Verificandosi la situazione di cui sopra, la norma impone al committente l'obbligo di verificare il corretto assolvimento del versamento delle ritenute effettuato dagli appaltatori e subappaltatori che sono intervenuti nella realizzazione delle opere e/o servizi.

Al fine di consentire al committente tale riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento mensile (i.e. giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle ritenute) l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice):

- 1) le deleghe di versamento delle ritenute, distinte per ciascun committente;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Ai fini di poter identificare i modelli F24, l'Agenzia delle entrate ha specificato che, nella parte anagrafica del modello, oltre ai dati del soggetto che versa, dovranno essere indicati anche:

- il codice fiscale del committente di riferimento, nella casella "erede, curatore, genitore, etc.";
- il codice identificativo "09".

Con tale accortezza, peraltro, la delega di pagamento risulterà visibile anche nel cassetto fiscale del committente (oltre che in quello del soggetto che effettua il pagamento), che avrà così la possibilità di constatare – in modo oggettivo – la veridicità dei dati trasmessi.

In merito alle modalità con cui il datore di lavoro sarà chiamato a scindere i dati complessivi delle ritenute, si può richiamare il seguente esempio, mutuato dalle indicazioni dell'Agenzia delle entrate. Si pensi al caso dell'esecutore di servizi conto terzi che, nell'ambito di un accordo aventi tutte le caratteristiche quantitative e qualitative sopra richiamate, occupi un dipendente operativo presso due differenti committenti A e B.

Il dipendente, in relazione al detto mese, ha lavorato 100 ore, di cui 70 nel cantiere A e 30 nel cantiere B; le ritenute totali desumibili dal cedolino paga sono pari a 200 euro, a fronte di una retribuzione mensile di 2.000 euro.

Il totale mensile delle ritenute dovrà essere imputato per il 70% (140 euro) al committente A, e quindi esposto sul modello F24 con l'indicazione del suo codice fiscale.

Per il committente B, invece, si esporrà sul modello F24 un importo di ritenute pari al 60% del totale mese, quindi 60 euro.

Come chiarito, dunque, la ripartizione delle ritenute avviene secondo un criterio oggettivo, come quello delle ore lavorate presso ciascun committente.

I dati sopra esposti andranno riepilogati in 2 prospetti, uno per il committente A (retribuzioni di competenza 1.400, ritenute di competenza 140) e un altro per il committente B (retribuzioni di competenza 600, con ritenute di 60).

Ovviamente, ove vi fossero, in capo all'esecutore, dipendenti impegnati in lavori non riconducibili a quelli con i richiamati requisiti, le ritenute relative andranno versate con un unico F24 residuale rispetto a quelli specifici.

Il committente avrà, così, a disposizione gli elementi per valutare che l'ammontare delle ritenute "relative" alla propria posizione siano state integralmente assolte.

Il caso di inadempienza e i connessi rimedi

Ove il versamento avvenga regolarmente, nessun problema.

Ove, invece, vi siano degli inadempimenti totali o parziali, il committente è tenuto ad agire in qualità di "garante" delle somme nei confronti dell'erario.

Infatti, nel caso in cui - alla data di scadenza del versamento delle ritenute con gli ulteriori 5 giorni di aggiunta - sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e:

- questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria:

- sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio;
- ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Dunque, la norma intende imporre al committente il divieto di effettuare gli eventuali pagamenti previsti, per il semplice motivo che quei fondi sono astrattamente dedicati al pagamento delle ritenute.

Appare altresì chiaro che, una volta conosciuto l'inadempimento, l'Agenzia delle entrate – occorrendo – si presume possa effettuare un pignoramento di crediti presso terzi, assicurandosi la potestà delle somme in parola.

Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, di blocco dei pagamenti e di comunicazione tempestiva all'Agenzia delle entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dalla data di applicazione della disposizione, la certificazione di cui sopra è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

In data 6 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello di certificato con il quale è possibile attestare la regolarità del soggetto, da spendere poi con il committente al fine di ottenere i benefici anticipati.

Il certificato si presenta nel seguente modo.



**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riportano i requisiti¹ mancanti:

...

...

...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

¹Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

Il certificato, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Il certificato è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Va assolutamente rimarcato che, anche a livello di concorrenza, i soggetti che potranno vantare il possesso del certificato saranno di molto avvantaggiati, in quanto:

- 1) potranno eseguire le compensazioni delle ritenute e dei contributi Inps e Inail;
- 2) non dovranno sopportare gli evidenti costi amministrativi per la creazione della documentazione di supporto;
- 3) esonereranno il committente dagli oneri di controllo e dal rischio di subire sanzioni;
- 4) non rischieranno di vedersi bloccati i pagamenti per la frazione di corrispettivo già maturato;

L'entrata in vigore

Formalmente, le disposizioni in commento sono in vigore dal 1° gennaio 2020.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- 1) a nulla rileva il fatto che il contratto di riferimento sia stato stipulato nel 2019;
- 2) rileva che i controlli sopra esposti siano da riferire a retribuzioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2020 e siano pagate a decorrere da tale data. Quindi, seguendo le usuali regole di mercato, le retribuzioni del mese di gennaio sono normalmente corrisposte ai primi di febbraio, con la conseguenza che le ritenute andranno versate al 16 marzo 2020.

NOVITÀ IMU – INDICAZIONI OPERATIVE

Nello speciale riguardante la legge di bilancio per il 2020 si è dato conto della soppressione della Tasi con conseguente unificazione nel tributo principale, l'Imu.

Tale fusione dei due tributi non ha modificato, nella sostanza, la disciplina del tributo municipale, che quindi segue le regole ben conosciute già applicabili precedentemente.

Vi sono però alcuni aspetti operativi che richiedono una riflessione, affinché ci si attivi per verificare la propria situazione, onde evitare future "sorprese".

In particolare, sono due le situazioni sulle quali lo Studio invita la clientela a porre la propria attenzione.

Terreni pertinenziali

La prima questione da verificare è quella legata al trattamento dei terreni pertinenziali ai fabbricati, da sempre esentati dai tributi comunali (un tempo dall'Ici, attualmente dall'Imu).

Va però segnalata come sia stata modificata la definizione di terreno pertinenziale.

Con riferimento a tale fattispecie, si era venuta a creare una problematica in relazione a quelle aree che di fatto vengono utilizzate quali pertinenze di fabbricati (giardini, orti, etc.), ma che formalmente risultano essere unità immobiliari autonome iscritte al catasto con autonoma attribuzione di rendita.

In passato la Cassazione ha interpretato il concetto di pertinenza preferendo l'aspetto sostanziale, ritenendo irrilevante il dato catastale; nei fatti, quando un terreno risultava destinato a giardino dell'abitazione, ad esempio, questo era esentato da Imu, indipendentemente dalla situazione catastale.

Proprio su questo tema va evidenziato un intervento ad opera del Legislatore con la riscrittura della normativa che regola l'applicazione dell'Imu. Oggi, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, *"purché accatastata unitariamente"*.

Conseguentemente, a decorrere dal 2020, non sarà più possibile invocare l'esonero per terreni che siano solo di fatto utilizzati in via pertinenziale, ma che dal punto di vista urbanistico sono invece autonomi: sarà il dato catastale a guidare l'idoneità o meno del bene ad essere oggetto di prelievo ai fini Imu.

Evidentemente, il problema si pone quando queste aree sono ubicate in zone per le quali lo strumento urbanistico riconosce vocazione edificatoria e quindi sono suscettibili di essere tassate sulla base del valore venale, base imponibile per i terreni edificabili.

Ciò posto, visto il cambio di rotta, occorre procedere a verificare con la massima sollecitudine quale sia la situazione catastale degli immobili; per continuare a beneficiare dell'esonero dal prelievo da Imu, per tali aree sarà quindi necessario modificare la situazione catastale, procedendo a congiungerle al fabbricato al quale sono asservite. A tal fine la clientela di Studio è invitata a prendere contatto con il proprio tecnico di fiducia per la verifica della propria situazione catastale.

Contitolari Iap

Ai fini Imu non erano considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agricola.

Si tratta della cosiddetta “finzione di non edificabilità” delle aree: l’area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale si considera terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (per Cd e lap diviene quindi esente, posto che i terreni agricoli da questi posseduti e condotti dal 2016 sono esenti).

Tale previsione è stata riproposta anche nella nuova disciplina, ma con una modifica:

- sino al 2019 l’agevolazione doveva applicarsi per tutti i comproprietari, in quanto i requisiti verificati in capo ad uno di questi automaticamente producevano gli effetti in capo anche all’altro;
- dal 2020, la recente Legge di Bilancio interviene limitando l’applicazione dell’agevolazione al solo titolare in possesso dei requisiti. Si afferma infatti che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Quindi, per esemplificare, si ipotizzi il caso dei fratelli Luca e Andrea Rossi, comproprietari e titolari al 50% di un terreno edificabile coltivato dal solo Andrea, in possesso della qualifica di lap: dal 2020 solo quest’ultimo beneficerà dell’esenzione derivante dalla finzione di non edificabilità, mentre Luca sarà chiamato a versare ordinariamente l’imposta facendo riferimento al valore venale in comune commercio dell’area.

Anche in questo caso si invita la clientela a tenere conto di tale modifica, valutare la propria posizione e ipotizzare, ove possibile, una modifica della situazione di titolarità dei terreni edificabili, rivolgendosi al proprio professionista per analizzare possibili soluzioni da adottare.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI

Il D.L. 34/2019 ha imposto specifici adempimenti informativi con riferimento a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

In estrema sintesi detti adempimenti informativi riguardano associazioni, Enti terzo settore, società sia di capitali che di persone e prevedono:

- la pubblicazione sul sito internet aziendale / dell’associazione (in assenza di sito internet proprio; pubblicazione sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza);
- il dettaglio in nota integrativa per le società di capitali;
- il dettaglio nelle dichiarazioni dei redditi.

Trattandosi di adempimento a cui sono correlate sanzioni che possono arrivare fino alla revoca del beneficio, si chiede che sia comunicato allo Studio:

- l'elenco di tutti i contributi aventi le caratteristiche previste dalle norme sopra riportate percepiti e/o maturati nel corso dell'anno 2019 per poter predisporre i conseguenti adempimenti in sede di dichiarazioni fiscali (si allega dichiarazione da rendere allo Studio debitamente compilata);
- copia della stampa del sito internet (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) ove tali contributi sono stati pubblicati: fermo restando che l'onere della pubblicazione sul sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza rimarrà di esclusiva competenza del cliente.

Si segnala che sul sito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono pubblicati i contributi che rientrano nella categoria "Aiuti di Stato".

L'accesso a tale sito avviene mediante il link:

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

The screenshot shows the 'Trasparenza degli Aiuti Individuali' section of the website. It includes a search bar and several filter fields: 'Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)', 'Identificativo misura Stato Membro (CAR)', 'Titolo misura', 'Tipo misura', 'Autorità concedente', 'COR', 'Titolo progetto', 'Data Concessione', 'Denominazione Beneficiario', 'C.F. Beneficiario', 'Dimensione Beneficiario', 'Tipo procedura', 'Elemento di aiuto (Minimo) €', and 'Elemento di aiuto (Massimo) €'. Below the search area, there is a table titled 'Aiuti' with the following columns: 'Identificativo misura Stato Membro (CAR)', 'Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)', 'Titolo misura', 'Tipo misura', 'COR', 'Titolo progetto', 'Data Concessione', 'Denominazione Beneficiario', 'C.F. Beneficiario', 'Regione Beneficiario', and 'Dettaglio'. The table currently displays 'Nessun dato da visualizzare'.

(videata della pagina Web)

BREVE SINTESI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 35 (Obblighi informativi erogazioni pubbliche del D.L. 34/2019) prevede:

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (Bilancio in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (Micro imprese) assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano

amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della **(legge 28 dicembre 2015, n. 208)**.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo."

Dichiarazione relativa ai contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

Il sottoscritto..... nato a, il, e residente a,
in Via, quale legale rappresentante della società,
con sede in, C.F./P.I.....

Dichiara che

- nel corso dell'esercizio, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1, comma 125
- nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1, comma 125, pari a €.....

I dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio sono riportati nella seguente Tabella:

Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €,l

Data _____

Il Legale rappresentante

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.